



COMUNE DI ANGRÌ
Provincia di Salerno

Servizio Urbanistica e Territorio
Ufficio Ricostruzione

Oggetto: Regolamento Edilizio - Modifica articolo 35

All'Ufficio Urbanistica
S E D E

Si rimette in allegato, per quanto di competenza, la delibera di consiglio comunale n° 38 del 14/06/2001, relativa alla modifica dell'articolo 35 del Regolamento edilizio Comunale e la copia della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 37 del 05/08/2002 del Decreto di approvazione n° 958 di protocollo del 19 Luglio 2002 del Presidente della Provincia di Salerno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ING. VINCENZO FERRAIOLI

- Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 24.4.2002

4) Trasmettere, al Comune di Dugenta, il presente decreto perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. e a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali.

5) Trasmettere alla Regione Campania, dopo l'avvenuta pubblicazione, per opportuna conoscenza, il presente decreto.

Il presente provvedimento non è soggetto al visto del CO.RE.CO. in quanto atto di natura meramente esecutivo.

Il Presidente
On. Carmine Nardone

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 6891 del 2/7/2002 - Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione della Variante del planovolumetrico dell'Università degli Studi di Salerno ricadente nel territorio di Fisciano.

IL PRESIDENTE

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in data 27/4/2001 convocata dalla Provincia di Salerno.

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Fisciano del 28/11/2001 che recependo i consensi degli intervenuti alla Conferenza dei Servizi, approvata la Variante al planovolumetrico dell'Università degli Studi di Salerno ricadente nel territorio di Fisciano

DECRETA

E' approvata la variante al planovolumetrico dell'Università degli Studi di Salerno ricadente nel territorio di Fisciano.

Da Palazzo S. Agostino 2-luglio 2002

Il Presidente
Alfonso Andria

PROVINCIA DI SALERNO - Prot. n. 958 del 19 luglio 2002 - Decreto di approvazione - Variante al Regolamento edilizio art. 35 del Comune di Angri.

IL PRESIDENTE

Vista la nota n. 4776 del 8.8.2001 con la quale il Sindaco del Comune di Angri chiedeva a questa Amministrazione Provinciale l'approvazione della Variante al Regolamento Edilizio Comunale relativa alla modifica dell'articolo 35, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 14.6.01;

Visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica Provinciale Consiliare, reso nella seduta del 6.3.2002;

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 60 del 13.5.02 di approvazione della variazione art. 35 del Regolamento Edilizio del Comune di Angri Con i poteri di cui alla L.R. n. 14/82

DECRETA

E' approvata la variante all'art. 35 del Regolamento Edilizio del Comune di Angri, adottata con Delibera Consiliare n. 38 del 14.6.01, perfetta ai sensi di legge;

• Il presente Decreto è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione sul B.U.R. Campania che, con il presente decreto, si dispone.

• Il presente provvedimento non è soggetto al visto del Co.Re.Co.

L'Assessore all'Urbanistica

Giovanni Lambiase

Il Presidente
Alfonso Andria

CITTA' DI ARIANO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico Comunale - Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i. - Espropriazione per causa di pubblica utilità per la realizzazione dei lavori di "Realizzazione Strada Provinciale 236 svincolo sulla variante La Manna - Tre Toni - S.S. 90 delle Puglie - Avviso di deposito nella Segreteria Comunale degli atti relativi a procedimento espropriativo.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria di questo Comune si trovano depositati i seguenti atti:

- 1) Relazione Tecnica Illustrativa
- 2) Piano Particellare Grafico
- 3) Piano Particellare Descrittivo

relativi ai beni da espropriare per la realizzazione dell'opera sopra indicata.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione dei detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Ariano Irpino, 12 luglio 2002

Il Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Nicola Chiuchiolo

COMUNE DI ARIANO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico Comunale - Approvazione varianti ai piani di recupero.

IL DIRIGENTE

Viste le Delibere C.C. sono elencate che adottavano le rispettive Varianti ai Piani di Recupero:

- 1) Delib. C.C. n. 61 del 12/10/2001

Oggetto: Variante Urbanistica al Piano di Recupero "Guardia"; Ditta Guardabascio Fiore UMI 3/b.

- 2) Delib. C.C. n. 62 del 12/10/2001

Oggetto: Ditta Ruocco - Variante UMI 21/a - Piano di Recupero "Riscatto"

- Viste le Delibere C.C. sotto elencate con cui venivano esaminati i ricorsi e le osservazioni a ciascuno delle Varianti di cui sopra:

- 1) Delib. C.C. n. 38 del 15/7/2002

Oggetto: Variante Urbanistica al Piano di Recupero "Guardia"; Ditta Guardabascio Fiore UMI 3/b. Approvazione Definitiva -

- 2) Delib. C.C. n. 39 del 15/7/2002

Oggetto: Ditta Ruocco Vincenzina - Variante UMI 21/a - Piani di Recupero "Riscatto" - Approvazione Definitiva -

- Vista la Legge 1150/42 e successive;

- Vista la Legge 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Sono definitivamente approvate le seguenti Varianti ai Piani di Recupero:

- 1) Delib. C.C. n. 38 del 15/7/2002

Oggetto: Variante Urbanistica al Piano di Recupero "Guard

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI ANGRI
PARTENZA

003725

19 GIU. 2001

Fig. Ferraroli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

DEL 14 giugno 2001

OGGETTO: Modifica dell'art. 35 del Regolamento Edilizio.

L'anno **Duemilauno**

Addi **Quattordici**

Del mese di **Giugno**

alle ore **21.05**

Nella sala **Consiliare**

a seguito di invito diramato dal presidente in data **08.06.2001**

n. **003527**

Si è riunito il Consiglio Comunale in sessione

Straordinaria ed in seduta **Pubblica**

di **Prima**

Convocazione.

Presiede la seduta il Sig. **Antonio Panariello**

in qualità di

Presidente del Consiglio,

È presente il Sindaco, Dott. **Umberto Postiglione**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **16** e assenti, sebbene invitati, n. **4** Come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	Mauri Pasquale	SI	11	Fiumara Aldo	SI
2	Smaldone Umberto	SI	12	Esposito Gianluigi	SI
3	D'Antuono Mario	SI	13	Longobardo Alfonso	SI
4	Ferrara Marcello	SI	14	Alfano Raffaele	SI
5	Mazzola Massimiliano	NO	15	Lauro Francesco	NO
6	Postiglione Fausto	SI	16	Padovano Giovanni	NO
7	Ricciardi Antonio	NO	17	Vaccaro Eva	SI
8	Panariello Antonio	SI	18	Stanzione Antonio	SI
9	Avagnano Danilo	SI	19	D'Antonio Alessandro	SI
10	D'Antuono Luigi	SI	20	Palumbo Giuseppe	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri: **Lauro**

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Iovine, Taumaturgo, Testa.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.

18/8/2000, n. 267 il Segretario Generale Sig. **Paola Pucci**

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.

h.

IL CONSIGLIO COMUNALE

dito l'intervento del Sindaco che relaziona sull'argomento all'ordine del giorno;

diti gli interventi dei consiglieri Mauri, Ferrara, e D'Antuono L., tutti riportati integralmente all'estratto del verbale della seduta allegato al presente atto;

sta la proposta di deliberazione n. 21 in data 08.06.2001 del capo settore urbanistica;

sto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal capo settore urbanistica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/8/2000, n. 267;

nsiderato che dal dibattito consiliare è emersa la volontà di approvare la modifica al regolamento con la seguente integrazione:

omma 2: ..omissis . Nell'ambito del centro storico e relativamente alle attività commerciali ed laboratori, fermo restando per le strutture principali il requisito della superficie minima e dell'altezza utile netta non inferiore a mt.2,70, eventuali altri locali di loro pertinenza possono avere anche una superficie inferiore a quella minima ed una altezza utile netta non inferiore a mt. 2.40;


sto l'esito della votazione: Presenti e votanti 17 (assenti Lauro, Mazzola, Padovano, Cciardi); voti favorevoli 17;

l'unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione n. 21 del 08.06.2001, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con l'integrazione emersa dal dibattito consiliare;

Modificare, per l'effetto, il comma 2 dell'art.35 del Regolamento Edilizio vigente come segue: "I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione ad uso pubblico, devono avere una altezza utile non inferiore a mt.2,70, salvo diversa prescrizione di norme specifiche che possono prevedere altezze inferiori o superiori. Nell'ambito del centro storico e relativamente alle attività commerciali ed ai laboratori, fermo restando per le strutture principali il requisito della superficie minima e dell'altezza utile netta non inferiore a mt.2,70, eventuali altri locali di loro pertinenza possono avere anche una superficie inferiore a quella minima ed una altezza utile netta non inferiore a mt. 2.40";



COMUNE DI ANGRI

Oggetto: modifica dell'art. 35 del vigente regolamento edilizio comunale.

Proposta di deliberazione del consiglio comunale

n. 21 del 8/6/2001

Il Capo Settore Urbanistica e territorio

Premesso che la legge n.287/91, relativa all'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, in particolare all'art.3 definisce i requisiti che devono possedere i locali a tal fine utilizzabili;

che dette attività vengono svolte usualmente in locali posti a piano terra degli edifici;

Premesso ancora che il Dpr 447/98 ha introdotte norme accelerate per consentire, tra l'altro, di superare le difficoltà di vario tipo che ostacolano l'insediamento di nuove attività produttive e /o commerciali in genere tra cui quelle relative ai pubblici esercizi;

Visto che nel vigente Regolamento edilizio, approvato nel 1970 con decreto del Provveditore alle OO.PP. di Napoli n. 7785/S.U. in data 9.11.1970, al titolo II – Norme igieniche – art.35, comma 2°, così stabilisce:

“ comma 1° .. omissis..

[COMMA 2°] I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3.50, salvo diversa prescrizione di norme specifiche.

Comma 3° .. omissis..”

Rilevato che detto regolamento era stato redatto in allegato al programma di fabbricazione ;

che il programma di fabbricazione è stato sostituito dal Piano regolatore generale approvato nel 1986;

[Handwritten signatures and initials]

che alcune norme del Regolamento edilizio non sono più congruenti con le norme di attuazione del PRG;

Accertato, in particolare, che allo stato non vi sono norme specifiche in ordine all'altezza utile che devono possedere i locali destinati alle attività commerciali e di pubblico esercizio;

che al fine di avere certezza di quanto sopra è stato richiesto ed ottenuto dal dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'ASL SA 1 parere in merito acquisito in data 23.2.2000 prot. 2856 ed allegato sotto la lettera A) ;

che detto parere, in particolare al punto 3, precisa che :

" ..omissis .. Limiti di altezza dei locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e dei locali delle aziende commerciali , sono quelle individuati dalla normativa urbanistica vigente e comunque lo scrivente ritiene che non dovrebbero essere inferiori a metri 2.70."

ritenuto per quanto sopra esposto procedere alla riformulazione dell'art. 35, comma 2°, del vigente regolamento edilizio come segue :

" art. 35

... omissis..

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a mt. 2.70 , salvo diversa prescrizione di norme specifiche.

.. omissis.."

vista la legge 1150/42 e s.m.i.;

vista la legge regionale 14/82;

visto il parere dell'ASL SA1 del 23.2.2000;

propone di deliberare

prendere atto di quanto in premessa ;

Approvare la proposta di modifica del comma 2° dell'art. 35 del vigente regolamento edilizio comunale come riportata in premessa;

Modificare , per l'effetto il comma 2° dell'art.35 del vigente regolamento edilizio come segue :

h. d.

ul

- " I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a mt. 2.70, salvo diversa prescrizione di norme specifiche che possono prevedere altezze superiori o inferiori."

Demandare agli uffici competenti il prosieguo degli atti previsti dalla legge 1150/42 e s.m.i.

Angri 8.6.2001

IL CAPO SETTORE



F
E
C
-
-
-
]



COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: MODIFICA ART 35 DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Angri, li 8/6/01

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: _____

Impegno da registrarsi al N. _____ Bil. _____ Imp. N. _____ Bil. _____ Imp. N. _____ Bil. _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Ammontare del presente

Disponibilità residua


Angri li _____

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Giuseppe D'Antuono

PUNTO N.5 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"MODIFICA ART.35 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO".

INTERVENTO DEL SINDACO - Del nostro regolamento edilizio, noi abbiamo la copia conforme all'originale approvato con Decreto del Provveditore alle opere pubbliche di Napoli, numero 7785/ SU in data 9.11.1970. Questo è il regolamento edilizio del comune di Angri, il quale ha 31 anni. Alcune cose di questo regolamento edilizio sono in contrasto con le nuove situazioni dovute agli sviluppi sociali e tecnologici, alle condizioni nelle quali oggi noi possiamo immaginare di condurre anche delle attività economiche. Nel tentativo di affrontare un problema che ha creato non poche difficoltà anche agli operatori commerciali, che è quello delle altezze minime che devono avere i locali terranei da adibire ad attività commerciali o a pubblici esercizi e a iniziative anche artigianali, noi abbiamo chiesto, nell'ambito di un ammodernamento di questo aspetto, un parere alla A.S.L., e il dottore Capone ci ha fornito il seguente parere: "In relazione alla vostra richiesta di parere finalizzato alla redazione del Piano Regolatore del comune di Agri, circa le altezze minime che devono avere i locali, aventi diverse destinazioni, si ritiene che: 1) L'altezza minima dei locali adibiti a civile abitazione non può essere inferiore a metri 2,70 con l'eccezione per i corridoi, i disimpegno, i bagni, i gabinetti e i ripostigli che non possono essere inferiori a metri 2,40. 2) Nei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro si considera l'altezza netta dei locali che è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. L'altezza non può essere inferiore a metri 3,00 nei casi di seguito elencati: nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori; nelle aziende che indipendentemente dal numero dei dipendenti seguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33 del DPR 19 marzo 56 numero 303, che dovrebbero essere lavorazioni che comportano uso di materiali di un certo tipo; nelle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori, quando le lavorazioni che in essi si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. L'altezza può essere inferiore a metri 3,00 ma a parere dello scrivente non inferiore a metri 2,70 nei casi di seguito elencati: nelle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori e che non sono compresi in quei due punti precedenti; quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate, e può prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. I limiti di altezza dei locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda e dei locali delle aziende commerciali, sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente, e comunque lo scrivente ritiene che non dovrebbero essere inferiori a metri 2,70."

Quindi è chiaro che noi abbiamo avuto questo parere che comprende tutte le attività, però l'esigenza che più persone hanno rappresentato, in particolare i giovani che vogliono intraprendere una attività artigianale o commerciale, oppure mettere un laboratorio, è quella di trovare degli edifici che abbiano dei locali da destinarsi a queste cose, con una altezza di almeno metri 3,50 che è quella che ancora, con il regolamento del 1970, noi prevediamo necessaria. La proposta è questa: "Premesso che la legge



287 del 91 relativa all'aggiornamento della normativa sull'inse-
diamento e sull'attività dei pubblici esercizi, in particolare
nell'articolo 3..." (Legge la proposta agli atti).

Nella commissione territorio questo problema è stato esaminato, e
la commissione si è espressa con parere favorevole ad unanimità
su questa questione. Attraverso questo meccanismo, noi pensiamo
di dare una maggiore elasticità al rapporto tra domanda e offer-
ta, perché sapete benissimo quante sono le difficoltà, a volte
anche per chi vuole intraprendere un'iniziativa, a trovare la se-
de e molte volte la carenza di locali fa lievitare i prezzi delle
locazioni. Se noi vogliamo dare una spinta all'economia è meglio
che cerchiamo di evitarlo. In questo spirito noi abbiamo fatto
questa proposta che è stata favorevolmente esaminata e valutata
dalla commissione territorio ad unanimità.

CONSIGLIERE MAURI PASQUALE - DICHIARAZIONE DI VOTO -

Voto favorevole perché questo problema è vissuto in modo partico-
lare da coloro i quali si accingono a diventare operatori commer-
ciali. Però vorrei aggiungere di prendere in considerazione anche
casi alcuni particolari e prevedere una altezza anche di metri
2,40 ove mai le condizioni dell'ambiente in cui si va ad inserire
l'iniziativa non permettono di adeguarsi alla prima altezza. Se
una iniziativa coinvolge una zona storica di Angri, per cui vi
possono essere anche dei locali attigui che non hanno l'altezza
prevista di metri 2,70, ma possono avere l'altezza di metri 2,40,
prevedere quella fattispecie come una possibile per essere
utilizzata amministrativamente e statutariamente. Quindi in
questi casi specifici, che nella nostra realtà possono essere
concreti, prevedere anche una ipotesi di abbassamento
dell'altezza fino a metri 2,40. E' possibile tanto è vero che si
legge anche nel parere del sanitario, che dice "a mio parere",
perché non esiste nessuna legge nazionale o regionale che
introduce divieti in ordine all'altezza, per cui, siccome noi
non la vogliamo applicare come norma sul nostro territorio, ma
vogliamo che sia una di quelle eccezioni che è possibile che
venga praticata, quindi dobbiamo prevederla fin d'ora, onde
evitare che qualche iniziativa per il futuro possa arenarsi
perché c'è questo divieto tassativo, e tenendo conto che esistono
realtà, ad Angri, dove non è possibile rispettare questa altezza.
Quindi prevedere questo come fatto, anche se eccezionale, ma fin
l'ora prevederlo per evitare che successivamente possano esserci
dei problemi. Sempre nel contesto dell'iniziativa, è chiaro che
se uno deve affittare un locale dove tutto è metri 2,40, è chiaro
che è no, ma se dovesse essere inserito all'interno di uno
stabile dove ci sono dei locali che hanno questa altezza ma che
possono essere asservite all'iniziativa generale, prenderle fin
l'ora in considerazione per evitare che poi sia ostativo
successivamente.

CONSIGLIERE MARCELLO FERRARA - DICHIARAZIONE DI VOTO -

il nostro voto come Partito Popolare, giustamente come faceva
giustamente riferimento il Sindaco all'unanimità in commissione
non è che positivo, e ove mai fosse già possibile dare una
risposta, il parlare in maniera costruttiva tra il Sindaco e
l'Assessore alle sollecitazioni che faceva il Consigliere Mauri
sembrerebbe migliorativa addirittura della nostra già espressa
volontà in commissione urbanistica. Grazie.

CONSIGLIERE D'ANTUONO LUIGI - DICHIARAZIONE DI VOTO



6.
9

Io rispetto alla proposta del Consigliere Mauri, ritengo che accettarlo in assoluto significa un po' ritornare alla vecchia situazione di Angri, dove i negozi venivano aperti dove capitava e in condizioni veramente poco consone ad un commercio moderno ed efficace e che si presentasse bene come immagine. Penso che però possiamo recepire lo spirito di buona volontà sul centro storico, però sapete bene che nel centro storico le case vecchie sono molto alte per cui questo problema non c'è. Metterlo in assoluto non possiamo farlo, possiamo anche farlo, ma a parte che non so se a questo punto dobbiamo richiedere il parere all'ufficiale sanitario. Ma qualora non ci fossero impedimenti burocratici che invaliderebbero la delibera, io ritengo che comunque sarebbe un po' superfluo perché le case del centro storico sono tutte molto alte. Se questo non ci impedisce di non poter approvare la delibera questa sera, io direi solo nel centro storico come criterio giustificativo di voler incentivare il commercio, se però è possibile farlo in presenza di questo parere. Lo dico perché non ho guardato bene il parere e non vorrei creare problemi, quindi proprio per dimostrare che non c'è una preclusione rispetto alle proposte che arrivano al di fuori della maggioranza.

INTERVENTO DEL SINDACO - Noi possiamo immaginare una proposta di questo tipo? Innanzi tutto questo è un problema che può sorgere solo all'interno del centro storico, dove una norma in materia di altezza, quando hanno fatto quegli edifici, non c'era, e si possono effettivamente trovare delle situazioni di questo tipo, si potrebbe dire per i locali collegati ad un locale principale. Se siamo d'accordo su questa formulazione, non so se ci sono obiezioni, non credo perché mi sembra che sia una cosa abbastanza logica, quindi andremo a fare in questa maniera, solo per le attività commerciali e per i laboratori artigianali. Quindi, si propone di approvare la proposta di modifica dell'art.35 secondo comma come depositata agli atti, ma con un'integrazione per cui la formulazione dovrebbe essere questa. "I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione devono avere di norma altezza utile netta non inferiore a metri 2,70 salvo diversa prescrizione di norme specifiche che possono prevedere altezze superiori o inferiori. Nell'ambito del centro storico, e relativamente alle attività commerciali e ai laboratori, nel mentre le strutture principali devono rispettare i requisiti sopra indicati (altezza metri 2,70 e superficie minima prevista), si può derogare per le pertinenze, cioè per i locali di superficie inferiore collegati a tale limite fino a una altezza di 2,40".

ORE 0,10 SI PROCEDE AL II APPELLO.

RISULTANO ASSENTI: MAZZOLA, PADOVANO, RICCIARDI, LAURO.

PRESENTI N. 17

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poniamo ai voti il punto numero 5 posto all'ordine del giorno, con le integrazioni fatte dal Sindaco. Chi è favorevole? Presenti n. 17

Favorevoli n. 17

Approvato all'unanimità.



AZIENDA SANITARIA LOCALE "SALERNO 1"

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COMUNE DI ANGRÌ

Responsabile: dott. Mario Rosario Capone

ARRIVO

002856

23 FEB. 2000

CAT.....CLAS.....FASC.....

Angrì li 21/02/2000

prot. n. 489/DIP

Al Signor Sindaco
Del Comune di Angrì

Oggetto : parere per redazione regolamento edilizio

In relazione alla vostra richiesta di parere, finalizzata alla redazione del piano regolatore del Comune di Angrì, circa le altezze minime che devono avere i locali aventi diverse destinazioni, si ritiene che:

1. L'altezza minima dei locali adibiti a civile abitazione non può essere inferiore a metri 2,70, con l'eccezione per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. che non possono essere inferiori a metri 2,40.
2. Nei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro, si considera l'altezza netta dei locali che è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte;
 - 2.1. L'altezza non può essere inferiore a metri 3 nei casi di seguito elencati:
 - 2.1.1. Nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori.
 - 2.1.2. Nelle aziende che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.
 - 2.1.3. Nelle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
 - 2.2. L'altezza può essere inferiore a metri 3, ma a parere dello scrivente non inferiore a metri 2,70, nei casi di seguito elencati:
 - 2.2.1. nelle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori (e che non sono compresi ai punti 2.1.2 e 2.1.3)
 - 2.2.2. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
3. I limiti di altezza dei locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e dei locali delle aziende commerciali, sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente, e comunque lo scrivente ritiene che non dovrebbero essere inferiore a metri 2,70

Distinti saluti



Mario Capone
Dipartimento di Prevenzione
IL DIRIGENTE
Dott. MARIO CAPONE

h.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Panariello

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Pucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 19 GIU. 2001 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18/8/2000, n. 267).

Angri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Pucci

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 19 GIU. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata trasmessa al competente Organo di Controllo con lettera n. 3726 in data 18.6.01

Angri, li 19 GIU. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Pucci

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

- Decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data (art.134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267);
- Decorrenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'Organo di Controllo avvenuta in data (art. 134, comma 1, del T.U. 18/8/2000, n. 267);
- Chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio forniti con note prot. n..... del o deliberazione C.C. n..... del senza che siano stati adottati provvedimenti di annullamento nel termine di 30 giorni dalla ricezione del CO.RE.CO. avvenuta in data (art. 134, comma 1, del T.U. 18/8/2000, n. 267);
- Comunicazione del CO.RE.CO., avendo l'Organo di Controllo, con lettera n. 2324 del 28.6.01 - Verb. S.I. - Dec. 15 riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del T.U. 18/8/2000, n. 267); ^①

Ha acquistato efficacia, il giorno avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. in data (art. 127, comma 2, del T.U. 18/8/2000, n. 267);

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 18/8/2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li 31.7.01

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

① M.O. fatta solvi l'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 1° comma, L.R. 54/80 e 6, 3° comma, L.R. 65/81